

Trasporto merci pericolose: prorogati i termini di scadenze per patenti e certificati



I certificati di formazione professionale dei conducenti **ADR (patentino ADR)** e quelli del consulente per la sicurezza del **trasporto di merci pericolose**, la cui validità scade tra il 1° marzo 2020 e il 1° settembre 2021, restano **validi fino al 30**

Lo stabiliscono gli Accordi multilaterali ADR M333 (certificati di formazione dei conducenti) e M334 (certificati per il consulente della sicurezza)

La comunicazione è stata fornita da una circolare del

Ne ha dato notizia l'associazione **Anita**.

Gli accordi hanno **validità per i trasporti nazionali** e per l'attività di consulenza all'interno del territorio dei Paesi firmatari degli accordi, nonchè per **i trasporti internazionali** tra i medesimi Paesi.

Le proroghe debbono essere coordinate con analoghe misure adottate con norme nazionali; in particolare, l'art.103 del DL n.18/2020 relativo alla validità di attestati, certificati, permessi, ecc. - tra i quali rientrano anche quelli in argomento - stabilisce che la validità dei titoli aventi scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e **la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza COVID-19**, è prorogata sino a 90 giorni successivi, cioè fino al 29 luglio 2021.

La norma nazionale ed i richiamati accordi ADR sono pienamente vigenti e pertanto si applicherà la norma più favorevole:

- certificati con scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 29 febbraio 2020: la validità è prorogata fino al 29 luglio 2021, soltanto ai fini del trasporto nazionale;
- certificati con scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 1° settembre 2021: la validità è prorogata fino al 30 settembre 2021 ed è riconosciuta in tutti i Paesi che hanno sottoscritto gli accordi M333 ed M334.

[Home](#) | [Privacy Policy](#) | [Il widget di Trasporti-Italia](#)